



TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE LAVORO 4° (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 14.837/11 R. Gen.

Dispositivo N.

Il Giudice designato, Dott. E. Foscolo nella causa

TRA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA

domiciliato in Roma, via DEL PORTOGHESE 12 presso l'Avv.
AVVOCATURA DELLO STATO che lo rappresenta.

F.P. CGIL FEDERAZIONE ^E LAVORATORI DELLA FUNZIONE
PUBBLICA CGIL - ROMA e LATO

domiciliato in Roma via G. P. DA PALESTRINA n. 18 presso l'Avv.
EMANUELA MARZOLA che lo rappresenta - contumace

all'udienza del 16/1/12

ha pronunciato la seguente sentenza.

DISPOSITIVO

Rigetta l'opposizione e conferma il decreto opposto ;
condanna l'opponente al pagamento di euro 1500,00 + IVA e CPA
per spese del giudizio

Roma 16/1/12

Il Giudice

S. 673
cron. 6478/12

1)

FATTO E DIRITTO

IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO DELLA AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA ha proposto opposizione al decreto n. 10360/11 ex art. 28 S.D.L. emesso dal TRIBUNALE LAVORO di ROMA in data 14/4/2011, con il quale era stato accolto il ricorso ex art. 28 st. l. v. proposto dalla F.P. CGIL FEDERAZIONE LAVORATORI DELLA FUNZIONE PUBBLICA CGIL - sedi di ROMA e LAZIO - IL MINISTERO ha chiesto la revoca del decreto, eccependo il difetto di legittimazione attiva del' organismo sindacale originario ricorrente, con conseguente inammissibilità del ricorso e per insussistenza - nel merito - del denunciato comportamento antisindacale.

Si è costituita in giudizio la F.P. CGIL ROMA e LAZIO, contestando la fondatezza dell' opposizione e chiedendone il rigetto.

Osserva il giudice che - come più ritenuto nel decreto qui opposto - sussiste la legittimazione attiva del sindacato originario ricorrente e così la FEDERAZIONE DEI LAVORATORI DELLA FUNZIONE PUBBLICA CGIL di ROMA e del LAZIO, in persona del segretario generale, legale rappresentante della FEDERAZIONE, come si evince dallo STATUTO depositato in atti della

2)

associazione sindacale (All. 1) -

Inoltre ex art. 28 S.O.L., la legittimazione a proporre la speciale azione ivi prevista, spetta agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali e la D.S. ricevente è dotata di diffusione sullo intero territorio nazionale e ha agito attraverso la federazione territoriale che - secondo lo STATUTO - è l'organismo idoneo alla tutela degli interessi locali.

Nel merito, la questione riguarda la denuncia inadempienza, dell'obbligo di informazione preventiva da parte del direttore dell'USPEV (ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza), da parte dell'ufficio del CAPO DIPARTIMENTO della AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA. In particolare, si tratta della disposizione di servizio n. 165 del 1/12/2010 (depositata in atti) avente ad oggetto la assegnazione del personale alle varie sezioni interne dell'USPEV. Tale disposizione è stata adottata senza procedure alla informazione preventiva (e quindi al confronto) con le OO.SS. e tale circostanza è pacifica tra le parti in causa.

Orbene, va evidenziato innanzi tutto che la disposizione n. 165 è un atto formale che ha riguardato le assegnazioni degli uffici e del lavoro, "esse =

3)

quando con atto formale al personale presente in
 organico all'UFFICIO mansioni e compiti previsti
 dalla disposizione di riorganizzazione n. 164 del
 25/11/2010 di quest'UFFICIO" come si legge nella
 disposizione stessa.

Ne consegue che tale disposizione n. 165 era
 soggetta alle informazioni preventive alle OO.SS.
 (con successivo esame). E infatti si applica l'art.
 26, co. 3, del DPR 164/02, che ha recepito l'accordo
 sindacale fra le forze di polizia e ordinamento civile
 e lo schema di concertazione fra quelle ed ordinamento
 militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005
 e al biennio economico 2002-2003, norme non modifi-
 cate dai successivi DPR di recepimento degli accordi
 sindacali. Tale normativa prevede che per il corpo
 di POLIZIA PENITENZIARIA, l'amministrazione fra tutte
 le materie indicate negli artt. 25 e 27 dello stesso DPR
 164/02, prima di assumere le relative determi-
 nazioni, provvede all'esame previsto nel co. 1 dell'art.
 26, nel rispetto dei termini ivi stabiliti, dopo aver
 fornito alle OO.SS. le informazioni massime.

Tra le materie che ex art. 25 necessitano di tale
 informazione preventiva e del successivo esame,
 rientrano i "provvedimenti di massima riguardanti
 l'organizzazione degli uffici e del lavoro" e tale

h)

è indubbiamente la disposizione n. 165/08.

Inoltre anche l'art. 34 co. 1 del DLGS 150/08
ha fatto sempre salva la informazione ai sinda-
cati, quando è prevista nei contratti collettivi, come nel
caso di specie.

Non possono quindi sussistere dubbi che vi è stata
una violazione dell'obbligo di informativa preventiva
alla D.S. ~~risorse~~ originarie ricorrendo, che costituisca
un comportamento ~~anche~~ antisindacale, indipendentemente
dall'intento lesivo.

Pertanto si condanna pienamente il detto messo
in data 11/1/01 che deve essere conformato e
la opposizione va rigettata.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

Roma 16/1/12

Il Cancelliere

Procuratore

Depositato in Cancelleria

Roma II 16 GEN 2012

IL CANCELLIERE

L. Rosa Aslano



my